



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 97

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Bottacin, Gidoni, Sandonà, Semenzato, Ciambetti, Rizzotto e Finozzi

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58
“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE.” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 dicembre 2015.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58
“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE.” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Relazione:

Con legge nazionale 266/1991 la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. La stessa legge stabilisce, inoltre, che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso terzi.

La legge regionale 58/1984 disciplina le attività regionali in materia di protezione civile, ed, in particolare, riconosce un ruolo importante al volontariato organizzato di protezione civile.

La Regione del Veneto conta 457 associazioni iscritte all'albo regionale per un totale di circa 18 mila volontari. Solo a titolo illustrativo, nell'ultima emergenza del tornado in Riviera del Brenta dell'8 luglio 2015, nei primissimi attimi sono stati attivati circa 70 gruppi di volontari.

Pertanto con la presente proposta di legge si vuole sostenere il comparto della protezione civile offrendo ai suoi volontari la possibilità di aderire ad una “polizza tipo” contro gli infortuni; si stabilisce, infatti, che la Regione del Veneto possa emanare un apposito bando per la selezione dell'organismo assicurativo più conveniente per la stipula di apposita polizza assicurativa per le organizzazioni di volontariato, valide in tutto il territorio nazionale durante le attività di addestramento e intervento.

Nello specifico, l'articolo 1 aggiunge la lettera c bis) all'articolo 2 della legge regionale 58/1984 che impegna la Giunta regionale ad emanare il suddetto bando per la selezione dell'organismo assicurativo più conveniente, tramite la struttura regionale competente per la Protezione civile (articolo 2).

L'articolo 3 dà facoltà alle associazioni di aderire alla polizza stipulata dalla Regione Veneto tramite il bando di cui all'articolo 1 della presente legge.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58
“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE.” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 “Obiettivi e attività regionali” della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) emana apposito bando per la selezione dell'organismo assicurativo per la stipula di apposita polizza assicurativa per le organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 10 della presente legge, valide in tutto il territorio nazionale contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e intervento di Protezione Civile.”.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 5 “Le attribuzioni dell'Ufficio per la Protezione Civile” della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni.

1. All'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. L'emanazione di apposito bando di cui alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 2.”.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 14 “Contributo al volontariato” della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni.

1. Alla lettera b) dell'articolo 14 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.” e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: *“Le associazioni possono aderire alla polizza di cui alla lettera c bis), comma 2, articolo 2”.*

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 "Obiettivi e attività regionali" della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile." e successive modificazioni.	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 5 "Le attribuzioni dell'Ufficio per la Protezione Civile" della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile." e successive modificazioni.....	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 14 "Contributo al volontariato" della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile." e successive modificazioni.	3